



Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM SA (Legge SIFEM)

del [data]

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]²,
decreta:*

Sezione 1: Società, scopo e principi

Art. 1 Società finanziaria di sviluppo della Confederazione

¹ *Swiss Investment Fund for Emerging Markets* (SIFEM SA) è la società finanziaria di sviluppo della Confederazione. Con i fondi a sua disposizione sostiene le attività di organizzazioni private che perseguono i principi e gli obiettivi formulati nelle seguenti leggi in materia di cooperazione allo sviluppo:

- a. legge federale del 19 marzo 1976³ su la cooperazione internazionale allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; e
- b. legge federale del 30 settembre 2016⁴ sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.

² È subordinata al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.

Art. 2 Forma giuridica, ragione sociale e diritto applicabile

¹ La SIFEM SA è una società anonima di diritto privato.

² È iscritta nel registro di commercio con la ragione sociale «SIFEM AG».

1 RS 101
2 FF 20XX ...
3 RS 974.0
4 RS 974.1

Art. 3 Scopo

La SIFEM SA sostiene il settore privato locale dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi emergenti fornendo finanziamenti e consulenze e promuovendo l'impiego di ulteriori fondi dell'economia privata. In questi Paesi contribuisce a favorire una crescita economica sostenibile e inclusiva, a creare e preservare posti di lavoro dignitosi, a combattere la povertà nonché a proteggere le risorse naturali e a garantirne l'utilizzo sostenibile.

Art. 4 Principi

La SIFEM SA svolge la sua attività nel rispetto dei principi di sostenibilità e sussidiarietà e dei principi riconosciuti della cooperazione allo sviluppo.

Sezione 2: Compiti e collaborazione**Art. 5** Compiti

¹ La SIFEM SA effettua investimenti a lungo termine a favore di piccole e medie imprese e di imprese in rapida crescita aventi scopo di lucro nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi emergenti. Nell'adempimento dei suoi compiti può svolgere tutte le operazioni e impiegare strumenti finanziari in ogni forma di partecipazione, capitale di terzi e garanzia, purché tali operazioni e strumenti finanziari contribuiscano al suo scopo.

² Mobilita capitali privati per raggiungere i suoi obiettivi.

³ Può sostenere la Confederazione in altri compiti qualora siano necessarie conoscenze specifiche e purché tale sostegno non pregiudichi il suo mandato ai sensi della presente legge.

Art. 6 Collaborazione

Per adempiere i suoi compiti, la SIFEM SA può collaborare con organizzazioni pubbliche o private e con istituzioni, organizzazioni e associazioni internazionali.

Sezione 3: Capitale azionario, azionisti e obiettivi strategici**Art. 7** Capitale azionario

L'ammontare del capitale azionario nonché il tipo, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione sono stabiliti nello statuto della società.

Art. 8 Azionisti

La Confederazione è il principale azionista della SIFEM SA. Detiene almeno due terzi dei diritti di voto e del capitale della società.

Art. 9 Obiettivi strategici

¹ Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici della SIFEM SA. A tal fine si basa sui principi riconosciuti in materia di cooperazione allo sviluppo e sui principi di sussidiarietà e sostenibilità.

² Il consiglio di amministrazione della SIFEM SA provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi e fornisce le informazioni necessarie a scopo di verifica.

Sezione 4: Consiglio di amministrazione e condizioni d'impiego**Art. 10** Composizione e nomina del consiglio di amministrazione

¹ Il consiglio di amministrazione si compone di 7–9 membri qualificati e indipendenti.

² L'assemblea generale della SIFEM SA nomina i membri del consiglio di amministrazione e ne designa il presidente. Il mandato ha una durata di tre anni al massimo. I membri del consiglio di amministrazione possono essere rinominati; la durata complessiva del mandato è tuttavia limitata a un massimo di 12 anni. L'assemblea generale può destituire in qualsiasi momento i membri del consiglio di amministrazione per motivi gravi.

Art. 11 Relazioni d'interesse del consiglio di amministrazione

¹ I candidati alla nomina nel consiglio di amministrazione devono dichiarare al Consiglio federale le loro relazioni d'interesse.

² I membri del consiglio di amministrazione dichiarano al consiglio di amministrazione le loro relazioni d'interesse e gli comunicano eventuali cambiamenti. Il consiglio di amministrazione ne informa il Consiglio federale nel suo rapporto di gestione annuale. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al consiglio di amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio di amministrazione ne chiede la destituzione all'assemblea generale.

³ I membri del consiglio di amministrazione non possono far parte della direzione.

Art. 12 Remunerazione

Il Consiglio federale provvede affinché le disposizioni dell'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000⁵ sul personale federale siano applicate per analogia, all'interno della SIFEM SA, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale di terzi incaricati della gestione dell'attività e al personale con una remunerazione paragonabile.

⁵ RS 172.220.1

Art. 13 Condizioni d'impiego

¹ Il personale della SIFEM SA è assunto in base a un contratto di diritto privato.

² Il consiglio di amministrazione della SIFEM SA e i terzi da essa incaricati di gestire l'attività promuovono la diversità e le pari opportunità, in particolare per i collaboratori con disabilità.

Sezione 5: Finanziamento**Art. 14** Finanziamento

¹ La SIFEM SA si autofinanzia attraverso le proprie attività.

² La Confederazione provvede affinché la società sia dotata di sufficiente capitale.

Art. 15 Fondi di terzi

La SIFEM SA può accettare prestazioni pecuniarie da terzi purché ciò sia compatibile con i suoi compiti e obiettivi.

Art. 16 Tesoreria

¹ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità della SIFEM SA nell'ambito della sua tesoreria centrale.

² Al fine di coprire il fabbisogno di liquidità necessario per le sue attività d'investimento, la SIFEM SA detiene adeguate riserve di liquidità presso una banca in conformità alla legge dell'8 novembre 1934⁶ sulle banche.

³ L'AFF e la SIFEM SA disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

Sezione 6: Referendum ed entrata in vigore**Art. 17**

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁶ RS 952.0